

## VERBALE DI ACCORDO

Milano, 5 dicembre 2011,

tra

UNIONMECCANICA

e

FIM CISL  
UILM UIL


si è sottoscritto l'allegato testo definitivo per la stampa e distribuzione del CCNL 3 giugno 2010.

Per UNIONMECCANICA

Arduini Piero



Nardi Marco




Per FIM CISL

Anna Trovò



Per UILM UIL

Luca Colonna



G) ORGANISMO BILATERALE NAZIONALE PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE METALMECCANICHE

Unionmeccanica, Fim e Uilm si danno reciprocamente atto che la bilateralità - anche espressa in sede di categoria e in raccordo con quella Confederale - rappresenta un ulteriore avanzamento nel processo di costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria.

Unionmeccanica, Fim e Uilm, pertanto, concordano di istituire un Gruppo di lavoro che, entro dicembre 2008 tenendo conto delle specificità del comparto e della consolidata esperienza maturata in tema di bilateralità nell'intero sistema in cui opera UNIONMECCANICA, presenti a Unionmeccanica, Fim e Uilm un progetto operativo per la creazione di un Organismo Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese metalmeccaniche avente l'obiettivo primario di essere interlocutore attivo e propositivo alle attività degli Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali previste dal presente Contratto, nonché dell'ente bilaterale confederale (ENFEA) di affiancare e

supportare le attività degli Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali, come previste dal presente Ccnl.


Il Gruppo di lavoro verificherà anche la possibilità di collocare l'organismo bilaterale nell'ambito più generale della bilateralità confederale. Misure e modalità di finanziamento dell'organismo bilaterale saranno successivamente definite in funzione dei contenuti del progetto.

L'organismo potrà avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne scelti di comune accordo e potrà essere articolato per sezioni tematiche, di cui una dedicata alla formazione ed una sulla salute e sicurezza.

La sezione formazione potrà raccordarsi con la Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato, potrà essere interlocutore inoltre di Fapi per i progetti di settore per l'ambito territoriale.

Art. 86 - Distribuzione del contratto

Le aziende, a partire dal mese di febbraio 2012 ed entro il mese di maggio 2012, distribuiranno a ciascun lavoratore in forza una copia del presente contratto collettivo di lavoro.

    
A

## PROTOCOLLO WELFARE E BILATERALITA'

In tema di bilateralità, data la complessità della materia e la conseguente necessità di accurati approfondimenti, si conviene di costituire un'apposita Commissione, composta da 6 componenti per ciascuna delle due parti, che individui in merito possibili articolazioni, modalità e costi all'interno degli enti bilaterali già esistenti (Fondapi o Enfea), tenuto anche conto degli accordi in materia che potranno intervenire a livello interconfederale e salvaguardando in ogni caso la categorialità dell'intervento e della relativa contribuzione a favore dei lavoratori. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012.

Tale bilateralità dovrà avere caratteristiche tali da aver assicurati i benefici fiscali ad incentivazione degli interventi previsti in sede di bilateralità.


Al fine di consentire l'avvio della bilateralità come sopra definita e degli interventi per prestazioni di welfare che saranno concordati in sede di Commissione paritetica di cui sopra, è prevista una contribuzione a carico delle aziende, avente carattere straordinario, come di seguito specificato:

- limitatamente agli anni 2011 e 2012, due euro mensili per ciascun lavoratore in forza, con versamento a gennaio dell'anno successivo, rispettivamente 2012 e 2013.

Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario, le parti stabiliscono fin d'ora che le attività che saranno previste in regime di bilateralità non potranno eccedere, esercizio per esercizio, le disponibilità finanziarie risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente.

Qualora non si realizzassero le condizioni normative e fiscali di cui al secondo comma, le parti si incontreranno per riorientare la contribuzione di cui al comma precedente verso altre finalità bilaterali. Tale verifica sarà effettuata entro Dicembre 2011.

La Commissione paritetica di cui sopra potrà anche proporre alle parti nuove iniziative di bilateralità, per il periodo successivo alla valenza del presente contratto.



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'D. De' and another that appears to be 'F. De'.